

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30071 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 15/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Giusti Luca nato a Livorno il 21/05/1970

avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Livorno

Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le memorie di replica dell'avvocato Girolamo Adoncecchi che ha Chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Livorno, adito nell'interesse di Luca Giusti avverso il decreto, emesso il 10 novembre 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno aveva disposto, nei confronti del ricorrente, sottoposto ad indagini per i delitti di cui all'art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000, avendo indicato nelle dichiarazioni annuali ai fini Irpef per gli anni 2021, 2022 e 2023 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, compresi i compensi per attività professionale non fatturati e ulteriori entrate non dichiarate in quanto oggetto di appropriazione indebita ai danni dei clienti (capi A, B e C), e per il delitto di cui all'art. 348 cod. pen., per avere esercitato in maniera continuativa, dal maggio 2020 all'attualità, la professione di commercialista esperto contabile pur non essendo iscritto al relativo albo (capo D), il sequestro preventivo impeditivo ed a fini di

confisca del profitto dei reati di cui all'art. 4 del d.lgs n. 74 del 2000, quantificata l'imposta evasa in complessivi euro 563.466,36, e il sequestro impeditivo dell'unità immobiliare in cui il ricorrente svolgeva la propria attività professionale, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso detta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, Girolamo Adoncecchi, Luca Giusti ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

2.1. Col primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per la mancanza di motivazione sul *periculum in mora* in relazione ai reati ai capi A), B) e C) (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000) e il correlato vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di rispondere alla specifica censura, che investiva sia il rispetto dei criteri di proporzionalità che il pericolo di dispersione, essendosi limitato, con riferimento al sequestro ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ad affermare che il sequestro era stato disposto per evitare di protrarre le conseguenze dannose del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, senza considerare che la disponibilità dei beni non ha alcun collegamento con l'evasione delle imposte già commessa o potenzialmente futura derivante dalla indicazione di attivi inferiori; con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a fornire una motivazione apparente affermando apoditticamente il pericolo di dispersione dei beni, senza indicare gli elementi specifici su cui era fondata la affermazione con riferimento al ricorrente.

2.2. Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per la mancanza di motivazione in ordine al *fumus* del reato di cui all'art. 348 cod. pen., contestato al capo D), con riferimento al quale è stato disposto il sequestro impeditivo dello studio professionale dell'imputato, e il correlato vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Si deduce che è stato erroneamente ritenuto sussistente il *fumus* del delitto di esercizio abusivo della professione di commercialista, considerato che il Giusti è iscritto alla LAPET (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributaristi), era munito di coerente biglietto da visita e nei rapporti con i clienti utilizzava carta intestata che evidenziavano siffatta qualità, dunque il fatto che non fosse un commercialista; tanto è vero che, con sentenza n. 261 del 2019, di cui si

riportano ampi stralci, è stato precedentemente assolto da un'analogha accusa per difetto dell'elemento soggettivo. Per cui è escluso che ingenerasse nei clienti l'erroneo affidamento su una diversa qualifica ovvero sulla iscrizione all'albo dei commercialisti (si cita Sez. U. n. 11.545 del 2012, secondo cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953); del tutto illogicamente, il Tribunale ha ammesso che il ricorrente svolgeva attività non esclusive degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e utilizzava carta intestata LAPET, tuttavia, ha ritenuto sussistente il *fumus* del delitto di cui all'art. 348 cod. pen.

2.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., in relazione all'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ., nonché la violazione del principio di proporzionalità in quanto il valore totale dei beni complessivamente sequestrati al ricorrente, risultante dalla perizia di parte asseverata allegata all'istanza di riesame, ammonta, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale, ad euro 713.500 (peraltro senza nemmeno considerare il valore di due autorimesse ugualmente poste sotto vincolo), dunque è ampiamente superiore al limite posto dal Giudice per le indagini preliminari col decreto di sequestro previsto fino alla concorrenza di euro 563.466,36.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, quanto ai primi tre capi di imputazione, in relazione ai quali non è stato contestato il *fumus* dei delitti, con ciò ammettendosi che gran parte delle somme rinvenute fosse dovuta a compensi percepiti senza emissione di fatture al cliente, osservando che l'accertamento minuzioso della Guardia di finanza ha distinto tra compensi percepiti senza emissione di fatture al cliente e giacenze effettive per i successivi pagamenti, che l'ordinanza impugnata, quanto al *periculum*, ha rilevato la dispersione, in parte già avvenuta, delle somme non più presenti nei conti correnti del ricorrente ove erano transitate; quanto al delitto di cui all'art. 348 cod. pen., che la pregressa assoluzione del ricorrente era fondata esclusivamente sul difetto dell'elemento psicologico, che conseguentemente non può più essere invocato; le Sezioni unite Cani, richiamate nel ricorso, affermano la configurabilità del reato anche in presenza di atti senza titolo non attribuiti singolarmente in via esclusiva a

una determinata professione, laddove lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato (si cita sez. 6, n. 33464 del 10/05/2018, RV 273788). E' esclusa altresì la dedotta violazione del principio di proporzionalità in relazione al valore dei beni immobili oggetto di sequestro, superiore all'entità del profitto, in quanto deve aversi riguardo al valore dei beni idonei a fungere da garanzia dei crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria per le imposte evase, da quantificare secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, sicché, nel caso in cui il vincolo ablativo abbia ad oggetto beni immobili, viene in rilievo il disposto dell'art. 77, comma 1, del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, che prevede quale tetto massimo il doppio dell'importo del debito tributario complessivo (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3°, n. 2439 del 18 novembre 2025, Rv. 289220).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi, il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, da cui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che il ricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017, Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del 21/01/2009, Rv.242916).

Tale doverosa premessa consente di rilevare i plurimi profili di

inammissibilità del motivo.

3. Alla luce dei principi esposti il primo motivo, nella parte in cui evoca la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in punto di valutazione del *periculum* con riguardo a sequestro disposto in relazione ai delitti tributari, non è consentito; con riguardo poi alla dedotta mancanza di motivazione è manifestamente infondato.

3.1. Va premesso che il Tribunale della cautela, a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, ha richiamato i minuziosi accertamenti della Guardia di finanza, ove sono distinti, per singola annualità, fra le somme bonificate dai clienti sui conti correnti dei Giusti, gli accrediti dei clienti destinati a effettuare, per conto di questi ultimi, i versamenti all'Erario, dedotto quanto effettivamente versato dal ricorrente, da quelli costituenti compensi professionali non dichiarati; gli elementi attivi non rappresentati nelle dichiarazioni per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, sono stati quindi individuati nella somma di quanto incamerato per pagare le imposte dei clienti, che il ricorrente ha comunque tenuto per sé e speso per i propri bisogni, facendone oggetto di appropriazione indebita - dunque costituenti redditi diversi ai sensi dell'art 36, comma 34-*bis* del d.l. n. 223 del 04/07/2006, convertito con legge n.248 del 04/08/2006 - e quanto incamerato a titolo di pagamento di compensi, seppure non fatturati.

Il pericolo di dispersione, rilevante in ordine al sequestro finalizzato alla confisca, è stato dunque specificamente - e non irragionevolmente - individuato (vedi a pag. 9) nella circostanza che tali ingenti somme (fra compensi non fatturati e somme incamerate oggetto di appropriazione pari ad euro 323.315 per l'anno 2021, euro 516.365 per l'anno 2022, euro 473.547 per l'anno 2023), sono state negli anni interamente dissipate dal ricorrente atteso che sui suoi conti sono stati rinvenuti poco più di 50.000 euro, a fronte di un indebito risparmio d'imposta per complessivi euro 563.466; ciò che ha giustificato il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dell'indagato per un valore equivalente a tale profitto, considerato che l'esercizio dell'azione penale in assenza di una cautela reale avrebbe consentito al ricorrente, di cui era acclarata la condotta spregiudicata, di occultare o dismettere, nelle more del procedimento, i beni nella sua disponibilità, come è già avvenuto in passato con le somme ricevute dai clienti.

Il sequestro, inoltre, attesa la natura dei reati, da cui era derivata una significativa evasione delle imposte dirette, si è ritenuto assumere anche un fine impeditivo della protrazione delle conseguenze dannose del delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000.

3.2. Va da ultimo rimarcato che, alla luce del consolidato insegnamento

di questo giudice di legittimità, non appare contestabile la natura di reddito tassabile degli accreditati ricevuti dai clienti di cui il ricorrente si è illecitamente appropriato.

In tema di reati tributari, i proventi da reato rientrano, ex art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito tassabile di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soggiacendo, pertanto, ai conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sicché la loro omessa indicazione nel modello unico delle persone fisiche integra il delitto di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, (si veda in tal senso Sez. 3, n. 44311 del 08/10/2024, Rv. 287384 - 02, che ha escluso la assoggettabilità al prelievo fiscale solo nel caso in cui siano stati assoggettati a sequestro o confisca penale nel medesimo periodo di imposta in cui si è verificato il presupposto impositivo, determinandosi in tale eventualità, in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva, una riduzione del reddito imponibile; Cass. civ., n. 28375 del 2019, Rv. 655895-01).

4. Il secondo motivo, non consentito con riguardo al dedotto vizio di motivazione, è infondato nel resto.

4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte con la pronunzia richiamata dal difensore (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 251819 - 01) hanno affermato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato. Ed infatti il d.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, sostituendo il D.P.R. n.1067 1068 del 1953 ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie (riproducente quella già relativa ai commercialisti secondo il D.P.R. n. 1067 del 1953), ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell'Albo, fra le quali sono state incluse le seguenti: "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori

adempimenti tributari"; c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile; e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art. 348 c.p.

In tal senso, la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha affermato anche il seguente ulteriore principio di diritto: «le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale - quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR. nn. 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione. Ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del nuovo D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139» (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 251820; Sez. 2, n. 46703 del 29 settembre 2023, non mass.; Sez. 3, n. 14815 del 2017, non mass.).

4.2. Il Tribunale della cautela, osservato che l'imputazione cautelare attiene all'esercizio abusivo, in maniera continuativa, stabile, organizzata e

retribuita, della professione di commercialista iscritto all'albo di esperti contabili, e che sulla base di quanto emerso dagli atti questi, considerata altresì l'apparenza creata, si occupava professionalmente degli adempimenti connessi all'elaborazione e trasmissione dei dichiarativi fiscali (attività segnatamente riservata ai soggetti indicati dall'art. 2-ter del d.P.R. n. 322 del 1998) ed ai conseguenti adempimenti tributari, nel ritenere il *fumus* del delitto di cui all'art. 348 cod. pen. ha, dunque, fatto corretta applicazione di queste norme e della suindicata pronuncia (quanto poi alla legittimità del sequestro impeditivo di uno studio professionale al fine di evitare la protrazione del delitto di esercizio abusivo della professione, si veda, da ultimo Sez. 6, n. 6832 del 28/01/2026, Rv. 289344 - 01).

4.3. Ne appare dubitabile, nei limiti del sindacato inerente alla corretta prospettazione della sussistenza del *fumus* del delitto in relazione al quale è stata disposta la cautela reale, la ricorrenza dell'elemento soggettivo del contestato esercizio abusivo della professione di commercialista esperto contabile.

Se è vero che siffatto controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale del singolo caso concreto, deve necessariamente coinvolgere anche i profili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia, il controllo operando nell'ambito del *fumus* e non già di un accertamento di gravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere di immediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01). Sotto questo profilo, il Tribunale ha adeguatamente, e non irragionevolmente, evidenziato che la pregressa sentenza di assoluzione del ricorrente dal delitto di cui l'art. 348 cod. pen., commesso in epoca antecedente ai fatti oggetto dell'imputazione cautelare, per difetto dell'elemento soggettivo, implica semmai la piena consapevolezza del fatto che l'iscrizione alla L.A.P.A.R.T. (Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari) non legittimava l'esercizio della professione di commercialista e men che meno di esperto contabile, specie se svolta con modalità tali da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da un soggetto regolarmente abilitato.

Le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti* relativamente al reato di esercizio abusivo della professione di commercialista esperto contabile sono pertanto immuni da vizi.

5. Infondate sono le censure formulate col terzo motivo, le quali contestano il difetto di proporzionalità fra il valore dei beni immobili sottoposti a

vincolo, secondo la stima della difesa pari a complessivi euro 713.500, e il profitto dei reati tributari quantificato dai giudici della cautela in euro 563.466.

5.1. Secondo i più recenti insegnamenti di questa Corte il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 2, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede quale tetto massimo il doppio dell'importo del debito tributario complessivo, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, secondo comma, d.P.R. cit. (Sez. 3, n. 2439 del 18/11/2025 dep. 2026, Rv. 289220 - 01; Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, Birindelli, Rv. 286833 - 01).

In specie, quanto ai beni immobili, ai sensi dell'art. 77, primo comma, d.lgs. n. 602 del 1973 (testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito), decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"; tale soluzione, come rimarcato nelle citate pronunce, «consente tra l'altro di evitare parossistiche divaricazioni [...] tra la misura dell'intervento cautelare e l'importo effettivamente assoggettabile alla definitiva ablazione».

5.2. In materia, a riprova della non equiparabilità fra il sequestro del denaro l'astratto valore di mercato di un bene immobile parimenti sottoposto a vincolo, è stato altrimenti osservato che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato. (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833 - 01).

5.3. La prospettiva dell'efficacia della procedura di riscossione coattiva, a sua volta, comporta la rilevanza dei criteri fissati dall'art. 77, primo comma, e dall'art. 49, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, quali limiti generali, e non superabili, del valore per il quale sono ammessi, nell'ambito della precisata procedura, l'iscrizione dell'ipoteca su beni immobili e il pignoramento di beni mobili.

5.4. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 545 cod. proc. civ., che

disciplina i limiti alla pignorabilità dei crediti alimentari, delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pur indubbio che si tratti di una garanzia operante anche con riferimento all'esecuzione derivante da sequestro preventivo, la censura è inammissibile in quanto si tratta di una questione non sottoposta al Tribunale del riesame e comunque del tutto generica in quanto al di là della citazione nel titolo, non sviluppa alcun argomento coerente attinente alla materia trattata dalla norma richiamata.

6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 15/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente